VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 95

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito esame e rinvio)* 99

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)* 100

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 103

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 102

SEDE CONSULTIVA

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 10.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.
C. 1906 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, ricorda che in data 19 dicembre 2013, il disegno di legge all'esame è stato approvato, con modificazioni, dal Senato. La Camera dei deputati si trova quindi oggi ad esaminare – in seconda lettura – questo provvedimento, che scade il prossimo 30 dicembre, assegnato in sede referente alla V Commissione e – in sede consultiva – a diverse Commissioni, tra le quali vi è anche la Commissione cultura, che si deve esprimere sulle parti di competenza. Con riserva di approfondire le disposizioni in seguito, indica preliminarmente quelle parti del disegno di legge in esame che appaiono di competenza della VII Commissione, la gran parte introdotte nel corso dell'esame in prima lettura da parte del Senato, segnalando che essendo stato

da poco trasmesso il testo approvato da quel ramo del Parlamento, la numerazione e il testo dei commi, ricostruiti in base agli emendamenti ivi approvati, potrebbero aver subito qualche modificazione in sede di coordinamento formale.

Segnala quindi i 3 commi aggiuntivi all'articolo 1 del provvedimento in esame, l'11-*ter*, l'11-*quater* e l'11-*quinquies*, che recano contributi, rispettivamente, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici del Comune di Marsciano (Perugia), per il restauro del Palazzo municipale di Sciacca (Agrigento) e per il restauro della torre anticorsara di Portopalo a Menfi (Agrigento). Con riferimento invece all'articolo 2 del provvedimento, ricorda il comma 2-*bis* recante rimborsi in materia di agevolazioni alle imprese radiofoniche di informazione e televisive in ambito locale; il comma 16, che reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche; il comma 16-*bis*, relativo al teatro S. Carlo di Napoli; il comma 17-*bis*, relativo al teatro La Fenice di Venezia; il comma 20-*bis*, concernente disposizioni relative alla possibilità di alienazione dei collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli. Segnala che l'articolo 2-*bis*, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, reca una modificazione identica a quella del comma 237 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità per il 2014, in fase di approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati, in materia di immobili delle università nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna e parte della Lombardia e del Veneto. Più nel dettaglio delle disposizioni citate, ricorda quindi che il comma 11-*ter* dell'articolo 1 prevede che, per l'anno 2013, sia attribuito al Comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del medesimo Comune, colpiti dal sisma del 15 dicembre del 2009, rilevando come questo ed altri interventi specifici disposti nel provvedimento in esame abbiano una loro indubbia motivazione. Aggiunge che il successivo comma 11-*quater* dell'articolo 1 in commento dispone che, sempre per l'anno 2013, sia attribuito al Comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca. Rileva, poi, che il comma 11-*quinquies* dell'articolo 1 prevede che, per l'anno 2013, sia attribuito al Comune di Menfi un contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre anticorsara di Portopalo e per il consolidamento del costone franoso.

Sull'articolo 2, segnala intanto il comma 2-*bis*, che dispone che, al fine di avviare il pagamento dei rimborsi per gli anni pregressi al 2013 dovuti in relazione alle riduzioni tariffarie per consumi di energia elettrica applicate ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 – in materia di contributi ad imprese radiofoniche di informazione –, e dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante misure di sostegno alla radiodiffusione televisiva locale, le disponibilità, per l'anno 2013, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto di quelle utilizzate a copertura dell'onere recato dal comma 1 del medesimo articolo 2 del provvedimento in esame, sono assegnate in favore dei gestori dei servizi elettrici che vantino spettanze residue alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Precisa che i gestori di cui al precedente periodo devono comprovare i crediti esistenti alla data del 31 dicembre 2012 in conformità all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010. A tal fine, i predetti gestori trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in discussione, la domanda di rimborso corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le copie dei decreti di concessione delle provvidenze e una tabella riepiloga-

tiva degli importi spettanti. Sottolinea che il contributo è assegnato agli aventi titolo preliminarmente sulla base di un criterio cronologico di presentazione della domanda e, a parità di data di presentazione, sulla base del criterio del credito più antico. Aggiunge quindi che il comma 16 del medesimo articolo 2, novellando l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 91 del 2013, cosiddetto decreto « valore cultura », dispone un'alternativa contabile sulle modalità di anticipazione di una quota fino a 25 milioni di euro, per il 2013, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche in situazione di carenza di liquidità, nelle more del perfezionamento dei piani di risanamento previsti al medesimo articolo 2. evidenzia che originariamente, il meccanismo contabile previsto per l'anticipazione era unicamente l'utilizzo delle disponibilità giacenti, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 91 del 2013, sulle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti del Ministero, nonché delle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale. Dà quindi lettura del testo novellato del predetto articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 91 del 2013, così come modificato dal provvedimento in discussione: « 9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro può essere anticipata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle disponibilità giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, ovvero mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, e successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di entrambe le suddette giacenze, a favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni ».

Aggiunge che il comma 16-*bis* dell'articolo 2, prevede che la disposizione di cui al numero 2) della lettera *a)* del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 non si applichi alla Fondazione Teatro di San Carlo, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione. Rileva quindi come la predetta deroga per il Teatro San Carlo di Napoli sia da valutare con attenzione da parte della VII Commissione. Precisa infatti che il comma 15, lettera *a*), numero 2) dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, non applicabile, in base alla disposizione qui in esame, alla Fondazione Teatro di S. Carlo, prevede che al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti, entro il 30 giugno 2014, tra le altre, alle seguenti disposizioni: « *a)* previsione di una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso è stabilito in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: 2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti,

con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici ». Aggiunge che il comma 17-*bis* del medesimo articolo 2, prevede che « le giacenze presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, concernente gli interventi per la ricostruzione del teatro La Fenice, possono essere utilizzate per realizzare i lavori di completamento della ricostruzione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Teatro La Fenice di Venezia ». Ricorda quindi che l'articolo 2, comma 20-*bis*, dispone che il terzo comma dell'articolo unico della legge 5 marzo 1957, n. 104 sia soppresso. Precisa al riguardo che il comma soppresso vietava agli enti proprietari dei collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli – vale a dire, rispettivamente, il comune di Santa Margherita Ligure e l'Ente friulano di assistenza – l'alienazione o il cambio di destinazione dei compendi immobiliari dei predetti collegi. Sottolinea quindi che in base a quanto indicato nella predetta legge n. 104 del 1957, il collegio di Santa Margherita Ligure è destinato all'educazione all'istruzione locale, mentre il collegio di Cividale del Friuli è destinato all'educazione e all'istruzione degli orfani del Friuli e degli orfani dei profughi delle zone del confine orientale italiano. Con riferimento alla formulazione del testo osserva, in base alla documentazione degli uffici, che andrebbe verificata la correttezza del riferimento alla disposizione da sopprimere, la quale potrebbe essere individuata nel terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 421 del 1948, come novellato dalla legge n. 104 del 1957. Ricorda infine che l'articolo 2-*sexies* del provvedimento in esame, di identico contenuto del comma 237 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità per l'anno 2014, la cui ripetizione – nel presente provvedimento – ha una motivazione legata alla presunta entrata in vigore dello stesso, prevede che, al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, non si applicano alle amministrazioni delle Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, precisa che il suddetto articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 98 del 2011, prevede che, per l'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso nè stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Rileva che sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 12, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011. Si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Luisa BOSSA (PD) chiede al relatore di verificare l'omogeneità della disposizione di cui al comma 16-*bis* dell'articolo 2 del provvedimento in esame, relativo alla Fondazione teatro di S. Carlo di Napoli, con quella presente nel disegno di legge di stabilità 2014, al comma 207 dell'articolo unico, concernente la Fondazione Teatro alla Scala di Milano.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, visto l'imminente inizio dei lavori in Assemblea,

rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA.

La seduta comincia alle 11.20.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.
C. 1906 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella giornata odierna.

Manuela GHIZZONI (PD) esprime apprezzamento per la relazione svolta dalla collega Coscia.

Giancarlo GIORDANO (SEL) chiede chiarimenti in merito alla disposizione sul teatro S. Carlo di Napoli.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, precisa che diversi specifici interventi disposti dal provvedimento in esame affrontano problematiche degne di attenzione, come la messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili del comune di Marsciano colpito dal terremoto dell'Umbria del 2009 o la disposizione di cui all'articolo 2-*sexies* del provvedimento, in materia di acquisto di immobili da parte delle università presenti nei territori colpiti dal sisma dell'Emilia-Romagna e di altri territori colpiti del 20 e 29 maggio 2012. Rileva quindi come la riproposizione della predetta disposizione sia giustificata dal fatto che ove quest'ultima, come è probabile, entri in vigore entro l'anno corrente, ciò permetterebbe alle università di usufruire di una procedura agevolata nell'acquisto di immobili. Con riferimento alla disposizione di cui al comma 16-*bis* dell'articolo 2, concernente il teatro S. Carlo di Napoli, suggerisce di approfondire la questione in termini generali. A questo proposito, preannuncia l'intenzione di inserire nella proposta di parere una condizione tesa a determinare un indirizzo legislativo univoco nella regolazione della *governance* delle fondazioni lirico-sinfoniche. Rispondendo, in particolare, al quesito posto dalla collega Bossa, rileva come, in effetti, la predetta disposizione di cui all'articolo 16-*bis* dell'articolo 2 sia analoga a quella presente al comma 207 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità per il 2014.

Manuela GHIZZONI (PD) in merito alla norma sulla Fondazione San Carlo, si associa all'auspicio della relatrice di approfondire la questione in termini generali, a fronte del fatto che, pochi mesi fa, proprio la VII Commissione si è trovata a discutere una riforma organica del sistema delle fondazioni lirico-sinfoniche, nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 91 del 2013, cosiddetto « valore-cultura ». Solo da ultimo, poi, la Commissione cultura ha affrontato il medesimo tema, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di stabilità, ai commi 206 e 207 dell'articolo unico. Pertanto, invita la relatrice ad inserire nel proprio parere un riferimento al disagio di dover trattare un argomento tanto delicato e strategico per la cultura italiana – quale il sistema di *governance* e di finanziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche – in modo così episodico e non coordinato.

Ilaria CAPUA, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta la seduta.

La seduta termina alle 11.40.

SEDE CONSULTIVA

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 14.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.
C. 1906 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

Luigi GALLO (M5S) osserva preliminarmente come non sia possibile lavorare « di corsa » nell'esame dei provvedimenti come quello all'ordine del giorno, necessitando gli stessi di un adeguato approfondimento che in questo caso non è stato possibile svolgere. Rileva quindi come il Regolamento della Camera stabilisca almeno 15 giorni per l'esame in Commissione in sede referente dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Nel merito, sottolinea, a nome del suo gruppo, di non approvare, in via generale, il contenuto del provvedimento in esame, il quale interviene in maniera settoriale in diverse direzioni, avallando la prassi di approvare disposizioni micro settoriali, da tempo instaurata nei lavori di ambedue i rami del Parlamento. Aggiunge quindi che – se non si ha un « padrino politico » per poter intervenire a favore di alcune situazioni locali, come, ad esempio, a tutela dei Campi Flegrei –, molte situazioni che meritano comunque un'attenzione legislativa non trovano risposta alle loro esigenze. Più nello specifico del provvedimento, rileva come nonostante il decreto-legge n. 91 del 2013, cosiddetto « valore cultura » sia intervenuto per regolare la *governance* delle fondazioni lirico-sinfoniche, successivamente – sia con il disegno di legge di stabilità per l'anno 2014, sia con il provvedimento in esame, all'articolo 2, comma 16-*bis*, con riferimento, in quest'ultimo caso, al teatro San Carlo di Napoli – si è derogato ad una disciplina che si è rivelata chiaramente sbagliata. Giudica quindi negativamente la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del provvedimento in esame, in materia di rimborsi ai gestori di energia elettrica delle riduzioni tariffarie applicate alle imprese radiofoniche di informazione e di radiodiffusione televisiva locale, volta soltanto a favorire le *lobby* dell'energia. Non condivide inoltre alcune disposizioni presenti nel decreto in discussione, di stretta competenza di altre Commissioni, come quelle che concernono per esempio la privatizzazione di alcuni servizi pubblici comunali e che favoriscono le *lobby* del gioco d'azzardo. Ritiene quindi che come gli ordini del giorno in Assemblea che non hanno alcun valore concreto, ma solo formale, anche le condizioni della Commissione cultura rimarranno solo un mero esercizio di stile.

Simone VALENTE (M5S), con riferimento al comma 16-*bis*, dell'articolo 2 del provvedimento in esame, concernente la fondazione Teatro San Carlo di Napoli, confessa di non comprenderne appieno la *ratio*, ritenendo che le motivazioni dell'analoga disposizione recata dal comma 207 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità per l'anno 2014, con riferimento alla fondazione Teatro alla Scala di Milano, siano da rinvenire nell'aver voluto favorire i soci fondatori che siedono nel consiglio di amministrazione del medesimo teatro. Rileva quindi che, dopo aver regolato con il citato decreto-legge « valore cultura » le fondazioni lirico-sinfoniche, si interviene in maniera occasionale su fondazioni con una diversa situazione economico-finanziaria; il teatro San Carlo ha infatti una situazione debitoria elevatissima, a differenza del teatro La Scala di Milano. Auspica quindi l'approvazione di un progetto di legge sulla *governance* delle fondazioni lirico-sinfoniche, che elimini gli interventi settoriali su singole istituzioni.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, rileva come durante la scorsa seduta odierna

della Commissione, alla quale non hanno preso parte rappresentanti del Movimento 5 Stelle, la relatrice Coscia aveva già preannunciato la predisposizione nel parere che la VII Commissione si appresta ad esprimere, una condizione tesa a determinare un indirizzo legislativo univoco nella regolazione della *governance* delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione ed una osservazione sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Simone VALENTE (M5S) dichiara di non condividere in diverse parti la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice, in particolare non vi è riferimento al finanziamento dell'emittenza locale, e con riferimento al tema delle scuole, si istituisce un apposito fondo che, in realtà già esiste, tra l'altro esprimendosi al riguardo con una semplice osservazione, la cui concreta attuazione è riservata ad una valutazione discrezionale da parte del Governo. Con riferimento poi alla condizione, pur condividendo la prima parte della stessa, giudica negativamente la restante formulazione che fa riferimento all'equilibrio economico-finanziario, previsto con il decreto-legge n. 91 del 2013. Per i motivi indicati, preannuncia quindi, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere illustrata dalla relatrice.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) annuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta di parere della relatrice.

Bruno MOLEA (SCpI) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Giancarlo GIORDANO (SEL) dichiara anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta di parere della relatrice sul provvedimento in esame.

Roberto RAMPI (PD), dopo aver annunciato, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere favorevole con condizione e osservazione, formulata dalla relatrice, sebbene abbia anch'egli delle perplessità sulla disciplina della *governance* delle fondazioni lirico-sinfoniche presente nel citato decreto-legge « valore cultura », si meraviglia del fatto che i colleghi del Movimento 5 Stelle non siano attenti al contenimento dei costi delle stesse, come richiesto nella condizione illustrata dalla deputata Coscia. Rileva inoltre come se l'osservazione ivi presente si può considerare politicamente « debole », come rappresentato dai colleghi del Movimento 5 Stelle, si chiede come mai gli stessi siano stati a lungo impegnati nell'esame degli ordini del giorno da loro presentati al disegno di legge di stabilità 2014, che hanno la medesima valenza politica di una osservazione ad un testo legislativo.

Luigi GALLO (M5S), intervenendo per una precisazione, annuncia di aver presentato in Commissione bilancio un emendamento al provvedimento in esame per destinare le risorse di cui all'articolo 1, comma 11-*ter*, relativo alla messa in sicurezza degli edifici scolastici del comune di Marsciano, al fondo unico per l'edilizia scolastica.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, fa presente al collega Gallo che la formulazione dell'osservazione criticata dai colleghi del Movimento 5 Stelle fa riferimento ad interventi indifferibili e urgenti e non a quelli programmati relativi al fondo da lui citato.

Maria COSCIA, *relatore*, conferma quanto ricordato dalla presidente Ghizzoni, chiarendo che lo scopo del fondo per interventi indifferibili ed urgenti destinato alla messa in sicurezza degli edifici scolastici ed al restauro di particolare pregio,

che si richiede con l'osservazione della proposta di parere, è quello di impedire, ad esempio, la chiusura improvvisa di un edificio scolastico, che non rientri nei programmi e progetti predisposti dagli enti locali proprietari degli edifici che possono accedere al fondo unico per l'edilizia scolastica.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ribadisce che l'osservazione serve a prevedere uno strumento per interventi indifferibili.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, approvato dal Senato;

premesso che, per quanto riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche, con il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono previste norme di riordino organiche che individuano misure sia per il risanamento dei bilanci sia per la *governance* del sistema;

considerato che in provvedimenti successivi, a partire dal disegno di legge di stabilità per l'anno 2014, al comma 207 dell'articolo unico, nonchè dal provvedimento in esame, al comma 16-*bis* dell'articolo 2, si reintroducono norme che derogano dall'impianto previsto solo per alcune fondazioni;

considerato inoltre che, nel provvedimento in esame, vengono previsti, all'articolo 1, comma 11-*ter*, un contributo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici del comune di Marsciano e, ai commi 11-*quater* e 11-*quinquies*, del medesimo articolo 1, contributi straordinari destinati al restauro di immobili situati, rispettivamente, nel comune di Sciacca e nel comune di Menfi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si impegni il Governo a precisare con nuove norme rivolte a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche il sistema della loro *governance*, fermo restando l'equilibrio economico-finanziario previsto con il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, cosiddetto « valore cultura », e la valutazione degli effetti conseguenti all'approvazione del predetto decreto;

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo la possibilità di istituire un apposito fondo destinato alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e al restauro di immobili di particolare interesse storico, artistico, culturale e archeologico, al fine di evitare la frammentazione degli interventi legislativi destinati alla loro salvaguardia e al quale attingere per interventi indifferibili e urgenti.